

Statuto dell'Associazione Culturale FORMACINEMA

Soci fondatori:

Alessandro Studer: presidente

Letizia Parolari: vicepresidente

Carlo Jacob: segretario

Chiara Vicenzi: tesoriera

Massimiliano Studer: direttore operativo

Paolo Castelletti

Giacomo Chiodi

Monica Macchi

Rosanna Maugeri

Pietro Ponticelli

Americo Sbardella

Agnese Titomanlio

----- ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE -----

In Milano, Via Senato n. 20. -----

Tra i sottoscritti, cittadini italiani: -----

- CHIODI GIACOMO

- VICENZI CHIARA

- PAROLARI LETIZIA EMMA

- PONTICELLI PIETRO

- MACCHI MONICA

- JACOB CARLO

- MAUGERI ROSANNA MONICA

- CASTELLETTI PAOLO ALESSANDRO GIOVANNI

- SBARDELLA AMERICO

- TITOMANLIO AGNESE

- STUDER ALESSANDRO

- STUDER MASSIMILIANO

Si conviene e si stipula quanto segue; -----

----- Art.1 - Costituzione -----

E' costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e
seguenti del codice civile l'Associazione Culturale
denominata -----

----- "FORMACINEMA" -----

La sede legale viene stabilita in Milano, via Pacini 11. -----

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di
luogo, ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma

Registrato a Milano 1
in data 9 maggio 2012
al n. 16714
Serie 1T



del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. =====

----- **Art.2 - Scopi e finalità** -----

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di studio e organizzazione della ricerca nell'ambito dell'Arte Cinematografica e delle arti e discipline ad essa collegate, nonché di tutte quelle tematiche sociali, letterarie, filosofiche, storiche e scientifiche a cui le opere cinematografiche fanno riferimento, a beneficio degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno. A tale fine l'Associazione potrà operare su tutto il territorio nazionale anche tramite costituzione di altre associazioni o affiliazioni. =====

L'Associazione, in particolare, intende promuovere la valorizzazione e diffusione ad ogni livello della cultura cinematografica e delle discipline affini, richiamandosi esplicitamente all'esperienza del Cine-club Obraz Cinestudio di Milano, fondato nel 1975 e attivo per un quindicennio, di cui intende raccogliere, attualizzandola, l'eredità in termini di ricerca e studio del linguaggio cinematografico, ponendosi come punto di riferimento e di aggregazione di diverse esperienze culturali che tengano conto degli sviluppi tecnologici e multimediali del nuovo millennio. =====

L'Associazione utilizza come strumento non esclusivo di rappresentazione il sito internet www.formacinema.it, sito attivo che contiene anche l'archivio integrale di tutti i documenti prodotti dall'Obraz Cinestudio nella sua attività nel periodo 1975-1990. =====

----- **Art. 3 - Attività** -----

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. =====

L'Associazione potrà entrare in contatto con Enti culturali pubblici e privati al di fuori del nostro Paese, in Europa e nel mondo, allo scopo di recuperare pellicole, documenti e opere d'arte collegate direttamente o indirettamente all'arte cinematografica, opere sconosciute in Italia o da riproporre all'interno di grandi rassegne e/o mostre di vario genere. Per realizzare questo tipo di contatti, l'Associazione

cercherà di utilizzare gli importanti strumenti di circuitazione internazionale del nostro Ministero degli Esteri. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione intende affiancare alla cura del proprio sito www.formacinema.it le seguenti attività: -----

- 1) creare e sviluppare attività editoriali sia on-line all'interno del proprio sito sia in formato cartaceo, con esclusione della pubblicazione dei quotidiani; -----
- 2) creare e sviluppare attività distributive e produttive nell'ambito della cinematografia di qualità e alternativa, anche in collaborazione con strutture europee o extraeuropee aventi finalità simili; -----
- 3) progetti di rilancio culturale di sale cinematografiche chiuse o in fase di chiusura; -----
- 4) progetti di organizzazione, programmazione e gestione, anche tramite rassegne, di corsi specializzati per studenti di tutte le età e corsi di formazione per adulti; -----
- 5) fornire, tramite il sito www.formacinema.it, supporto didattico all'arte del cinema; -----
- 6) creare laboratori specializzati nella conservazione e nel restauro di pellicole rare e/o introvabili; -----
- 7) nella regione di appartenenza, creare centri per lo studio del linguaggio cinematografico sia per quanto riguarda l'analisi degli sviluppi digitali e tecnologici più recenti e il loro contributo all'espressività filmica, nonché del ruolo della multidisciplinarietà nella cinematografia moderna, sia per quanto riguarda la storia del cinema (incluso tutto il periodo del muto) e annessi seminari, corsi, convegni; -----
- 8) soprattutto tramite il sito www.formacinema.it, dedicare particolari sforzi allo studio, ricerca, recupero e diffusione della cinematografia di qualità proveniente dai Paesi emergenti che non trova distribuzione in Italia; -----
- 9) dedicare particolare attenzione alla promozione e alla diffusione di opere di qualità di autori italiani e stranieri attivi in Italia a cui la censura di mercato non permette di raggiungere il circuito delle sale pubbliche, comprese quelle d'essai; -----
- 10) sviluppare attività di contatto continuo con cineteche, ambasciate, enti culturali pubblici e privati di tutto il mondo, ma anche mostre cinematografiche e festival, con particolare riferimento a tutte quelle opere che in Italia non vengono distribuite; in questo quadro, riservare particolare attenzione ai contatti con organismi nazionali ed internazionali, interessati alla produzione di opere filmiche di qualità, alternative alla produzione commerciale; -----
- 11) in collegamento con i punti 9) e 10), organizzare rassegne e manifestazioni con la presenza di registi, attori e produttori di tali opere, con richiesta di finanziamenti



pubblici e sponsorizzazioni private; -----
12) creare una biblioteca di livello internazionale
specializzata sull'Arte Cinematografica e sulle discipline ad
essa affini. -----

----- **Art. 4 - Associati** -----

1. Possono diventare membri dell'Associazione tutti coloro
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che,
condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro
realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del
proprio tempo libero. L'Associazione garantisce una
disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è
subordinato al pagamento della quota associativa annuale. ----

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: -----

- 1 - fondatori; -----
- 2 - ordinari; -----
- 3 - onorari; -----
- 4 - sostenitori. -----

Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione
sottoscrivendone l'atto costitutivo. Ordinari sono coloro
che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per
il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali
e sottoscrivono le quote associative. -----

Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve
particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea
Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, che sono
esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo
di tutti i diritti degli altri associati. -----

Sostenitori sono: persone giuridiche, enti o istituzioni che
contribuiscono in maniera economica al sostentamento
dell'associazione, mediante il versamento di una cifra pari o
superiore a dieci volte il costo della normale quota
associativa, non possono votare e non possono essere eletti
alla carica di consigliere o revisore dei conti. -----

----- **Art. 5 - Diritti e doveri degli associati** -----

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa hanno il diritto di essere informati su tutte le
attività e iniziative dell'Associazione, di partecipare con
diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche
sociali, di accedere ai servizi offerti dall'Associazione, di
proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo. -----

La suddivisione degli aderenti in diverse categorie di
associati non implica nessuna differenza di trattamento in
merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. -----

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di
massima libertà e partecipazione all'elettorato attivo e
passivo. -----

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, e le delibere adottate dagli organi sociali. Hanno inoltre l'obbligo di versare le quote associative, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione, e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale e spontaneo. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente a titolo gratuito (salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate), fatta eccezione nei casi contemplati da quanto affermato nel penultimo capoverso del successivo art. 8. -----

La qualità di associato si perde per il verificarsi dei seguenti eventi: -----

* morte; -----

* dimissioni: gli associati hanno il diritto di recedere in qualunque momento dal novero dei partecipanti all'Associazione, tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata con un preavviso di almeno trenta giorni; ==

* decadenza per mancato pagamento della quota associativa: perdono la qualità di associato per decadenza gli associati che non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno; -----

* esclusione: sono passibili di provvedimento di esclusione gli associati che abbiano agito con grave negligenza nello svolgimento di funzioni loro affidate, o che abbiano tenuto comportamenti che costituiscono violazione delle norme statutarie, dei regolamenti interni, o di delibere degli organi sociali, o comunque contrastanti con le finalità dell'Associazione o che rechino danno all'immagine dell'Associazione. Possono inoltre perdere la qualità di associato per esclusione coloro i quali senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. ==

La perdita della qualità di associato nei casi di morte, dimissioni o decadenza per mancato pagamento della quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato escluso può, entro trenta giorni, presentare ricorso contro il provvedimento di esclusione all'Assemblea, la quale delibera in via definitiva, previo contraddittorio e sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, se istituito. -----
Si applica il disposto dell'art. 24 del codice civile. -----

----- **Art. 6 - Organi sociali** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- * l'Assemblea; -----
- * il Consiglio Direttivo; -----
- * il Presidente; -----



* il Collegio dei Proibiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea. -----

Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo i rimborsi per le spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio dei Revisori dei Conti. ----

----- **Art. 7 - Assemblea** -----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente o da altro consigliere da lui delegato, mediante comunicazione scritta (quale a titolo esemplificativo lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica) inviata a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede sia della prima che della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore. -----

2. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e, comunque, tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisano la necessità; deve inoltre essere convocata in caso di richiesta di almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. -----

3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea stessa. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro associato nominato dall'Assemblea stessa. -----

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe e in generale il diritto di intervento in Assemblea. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o per votazioni riguardanti le persone si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, e reso disponibile ai soci. -----

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può presentare al massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. =====

5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: =====
* discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo; =====
* definisce il programma generale annuale di attività; =====
* elegge i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero; =====
* elegge i componenti del Collegio dei Proviviri, se istituito; =====
* discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; --
* delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 5); =====
* discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e in generale su tutte le materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto. =====

6. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune. =====

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno metà degli associati in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

----- **Art. 8 - Consiglio Direttivo** -----

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea scegliendo tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

2. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente convoca entro sessanta giorni l'Assemblea per la loro sostituzione; i nuovi consiglieri scadono insieme con quelli che sono in carica all'atto della loro elezione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sostituiti con le modalità sopra indicate. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto, e il Presidente deve convocare entro



sessanta giorni l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. -----

3. Il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può, inoltre, in qualunque momento, distribuire tra i propri componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione. -

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo e all'ammontare della quota associativa. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (quale a titolo esemplificativo lettera non raccomandata o messaggio di posta elettronica) inviata a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data, ora e sede della riunione. -----

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. La funzione verbalizzante è assunta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro consigliere scelto dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione. -----

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico: -----

- * elegge tra i propri componenti il Presidente; -----
- * nomina e revoca il Segretario e il Tesoriere; -----
- * determina l'ammontare della quota associativa; -----
- * attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----
- * cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; -----
- * predispone all'Assemblea il programma annuale di attività; -
- * presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario ----- dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso; -----
- * conferisce procure generali e speciali; -----
- * assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone

- mansioni, qualifiche e retribuzioni; =====
- * propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; =====
 - * individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata e le modalità di funzionamento; =====
 - * riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; =====
 - * ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; =====
 - * delibera in ordine alla decadenza e all'esclusione dei soci come da art. 5. =====

Nel caso di progetti finanziati da istituzioni pubbliche o private o da privati (sponsor e mecenati) la cui realizzazione richieda impegni di lavoro continuativo, possono essere previste consulenze retribuite una tantum o retribuzioni mensili per i soci, inclusi Presidente e Vicepresidente, nonché tutti coloro che hanno cariche elettive, se coinvolti a livello creativo, dirigenziale o esecutivo. =====

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da figure rappresentative del mondo culturale e accademico, con funzioni di supporto, consulenza e valutazione in merito alle attività dell'Associazione, attraverso l'espressione di pareri non vincolanti. =====

----- **Art. 9 - Presidente e Vicepresidente** -----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo dal quale viene eletto, e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria con voto della maggioranza assoluta dei presenti. Convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo. Nomina e revoca il Vicepresidente. Vigila sul buon andamento delle attività dell'Associazione e sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Associazione. =====

2. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo appena possibile. =====

3. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. ==



4. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. -----

5. Il Tesoriere, eletto nel proprio ambito nel Consiglio, ha il compito della gestione economica dell'Associazione. In particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio, relaziona all'assemblea sulla situazione economica dell'associazione e, con delega del consiglio cura la gestione degli incassi e dei pagamenti. Il Tesoriere rende conto del proprio operato al Consiglio. -----

----- **Art. 10 - Collegio dei Proviviri** -----

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti anche all'interno dell'Associazione. I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre scegliendo tra gli associati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. -----

2. Il Collegio dei Proviviri ha i seguenti compiti: -----

* decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il lodo arbitrale dei Proviviri è inappellabile; -----

* esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 5. -----

----- **Art. 11 - Fondo comune, esercizio sociale e bilancio** -----

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. -----

2. Il fondo comune è costituito da: -----

- * beni immobili e mobili; -----
- * azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; ----
- * donazioni, lasciti o successioni; -----
- * altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. -----

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

- * quote e contributi degli associati; -----
- * erogazioni liberali degli associati e di terzi; -----
- * contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; -----
- * contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; -----
- * eredità, donazioni e legati; -----
- * entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; -
- * proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; -----
- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; -----
- * ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. -----

4. Il fondo comune deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. -----

Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. -----

----- **Art. 12 - Scioglimento e devoluzione dei beni** -----

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. In caso di




scioglimento, il fondo comune dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. =====

----- **Art. 13 - Norma finale** -----

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. =====

Per quanto non viene espressamente previsto da esso o dai regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. =====



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA. -----

SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. -----

MILANO, 5 (cinque) giugno 2012 (duemiladodici). -----

Francesca Bagnato

